

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. La spesa ammissibile è individuata con riferimento alle spese preventivate e non può essere inferiore a Euro 5.000,00. Tale condizione va rispettata anche ai fini della liquidazione con riferimento alle spese presentate in sede di rendicontazione.

Rientrano le spese generali di funzionamento relative alla gestione ordinaria dell'attività del consorzio quali l'affitto dei locali adibiti a sede del Consorzio, l'acquisto di attrezzatura d'ufficio compresi i programmi e il materiale informatico limitatamente al primo acquisto, i costi del personale e del segretario, i costi di esercizio riferiti alla sede del Consorzio (energia elettrica, telefono, riscaldamento, acqua), e le spese per l'assicurazione dell'impianto irriguo.

Non rientrano fra le spese ammissibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a lavori ed acquisto materiali per le opere irrigue e di miglioramento fondiario, costi per acquisto e manutenzione automezzi, le spese per prestazioni di terzi (es: consulenze), oneri per gli organi statutari, assicurazioni volontarie, ammortamenti, spese di rappresentanza, interessi passivi, spese bancarie, sconti e abbuoni, tasse, imposte e licenze, offerte e beneficenze, eventuale compenso al concessionario.

Dal calcolo della spesa ammissibile verranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse.

GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è concesso nel limite delle disponibilità di bilancio provinciale, con percentuali pari: all'80% dei costi di avviamento sostenuti il primo anno, al 60% il secondo anno, al 40% il terzo anno e al 20% il quarto anno. E' fatto salvo il limite complessivo di 300.000,00 Euro di cui al Reg (Ue) 2831/2023 per ogni consorzio di miglioramento fondiario nell'arco degli ultimi tre anni, comprensivo quello di presentazione della domanda.

2. Nel caso di ampliamento o fusione dovranno essere seguite anche le seguenti modalità:

a) **in caso di ampliamento:** l'aumento del volume di attività, che dovrà essere almeno del 30%, sarà valutato rispetto all'ampliamento della superficie consorziale. Il contributo provinciale riguarderà unicamente il volume di attività supplementare del consorzio;

b) **in caso di fusione:** il contributo è concedibile nel caso in cui nessuno dei consorzi partecipanti alla fusione abbia ricevuto agevolazioni per l'avviamento negli ultimi 5 anni. Qualora almeno uno dei consorzi partecipanti alla fusione abbia ricevuto un'agevolazione per l'avviamento in passato, la fusione sarà considerata come un ampliamento.

3. Compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 30%.

4. Ai fini della liquidazione del contributo, si procede alla riduzione della spesa ammessa in via preventiva qualora dalla verifica della documentazione si riscontrino spese inferiori o difformi rispetto a quelle ammesse in sede preventiva. Tale spesa, pena la decadenza del contributo concesso, non potrà essere comunque inferiore al limite minimo di Euro 5.000,00. Nel caso fosse inferiore a tale limite il beneficiario dovrà restituire le somme già erogate a titolo di anticipo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la spesa rendicontata, nel rispetto del limite

minimo di spesa di Euro 5.000,00, risulti comunque inferiore all'anticipo ricevuto, il beneficiario dovrà restituire quanto ricevuto in più rispetto al contributo concedibile a saldo maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione. Inoltre fermo restando il limite della spesa complessiva ammessa a preventivo, sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile a consuntivo, qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo per le diverse tipologie di spesa.

PRIORITA'

Qualora le risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande, la struttura competente, entro il 30 maggio dell'anno di riferimento delle spese, predispone una graduatoria ammettendo in via prioritaria le domande relative alle spese sostenute dai consorzi per il primo anno di avviamento e successivamente le altre in base all'anno di avviamento e fino all'esaurirsi delle risorse finanziarie disponibili.